

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 13/07

8 febbraio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-3/06

Groupe Danone / Commissione delle Comunità europee

LA CORTE CONFERMA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE SANZIONA UN'INTESA CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO SUL MERCATO BELGA DELLA BIRRA

L'ammenda di 42,4125 milioni di euro inflitta alla Danone resta quindi invariata

Il regolamento n. 17 del Consiglio¹ prevede che la Commissione possa infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese che commettono un'infrazione al diritto comunitario della concorrenza. Per garantire la trasparenza e l'obiettività delle sanzioni a tali infrazioni la Commissione, con i suoi orientamenti², ha fissato e si è imposta una metodologia per la determinazione dell'importo delle ammende.

Il 5 dicembre 2001 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha constatato che le società Interbrew, Danone e Alken-Maes, quest'ultima in qualità di controllata della Danone, avevano partecipato ad un'intesa nel settore della birra venduta in Belgio. In tale contesto, la Danone è stata considerata responsabile della partecipazione propria e della Alken-Maes a tale intesa; la Commissione le ha pertanto inflitto una sanzione pari a 44,043 milioni di euro.

All'epoca dei fatti, le società Interbrew e Alken-Maes erano rispettivamente la numero uno e la numero due sul mercato belga della birra.

La Danone ha quindi chiesto al Tribunale di primo grado l'annullamento della decisione della Commissione e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda inflittale.

Nella sua sentenza 25 ottobre 2005, il Tribunale ha sostanzialmente confermato la decisione della Commissione. Esso ha tuttavia ridotto l'ammenda da 44,043 a 42,415 milioni di euro.

In seguito, la Danone ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale e la diminuzione dell'importo

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204)

² Comunicazione della Commissione delle Comunità europee intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3)

dell'ammenda. Essa fa valere, in particolare, che la circostanza aggravante della recidiva applicata nei suoi confronti dal Tribunale non ha alcun fondamento in diritto comunitario.

Nella sua sentenza odierna, **la Corte respinge integralmente l'impugnazione della Danone.**

La Corte rileva, anzitutto, che il regolamento n. 17 – e non gli orientamenti della Commissione – costituisce il fondamento giuridico pertinente, in forza del quale la Commissione può infliggere ammende nei confronti delle imprese che hanno violato il diritto comunitario della concorrenza. Ai sensi di tale regolamento, per determinare l'importo dell'ammenda devono essere prese in considerazione la durata e la gravità della violazione.

Per quanto riguarda poi la gravità della violazione, la Corte ritiene che essa venga accertata facendo riferimento a diversi elementi, per i quali **la Commissione dispone di un margine discrezionale**. Secondo la Corte, il fatto di prendere in considerazione circostanze aggravanti in sede di fissazione dell'ammenda rientra nel compito della Commissione di garantire il rispetto delle regole della concorrenza.

Inoltre, la Corte precisa che un'eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità della violazione. Di conseguenza, la Commissione poteva considerare che l'elemento connesso alla recidiva fosse collegato alla gravità della violazione dalla Danone.

La Corte dichiara infine che era legittima l'applicazione, da parte del Tribunale, del metodo di calcolo dell'importo dell'ammenda. L'importo dell'ammenda inflitta alla Danone resta quindi invariato.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES, CS, DE, EN, EL, FR, IT, NL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-3/06>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*